

REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE E DI FUNZIONE – PERSONALE COMPARTO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce i criteri e le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi di cui alla disciplina contenuta nel Capo III, rubricato "Sistema degli incarichi", del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il Comparto Sanità 2019 – 2021, sottoscritto in via definitiva in data 02 novembre 2022.

Nel rispetto delle disposizioni del CCNL del 02/11/2022 e, nello specifico, dell'articolo 6, comma 3, lettera d), il presente regolamento viene adottato previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

La complessiva definizione dei criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità, è rinviata a successivi provvedimenti da adottarsi previo confronto sindacale, salvo quanto ivi regolamentato in via provvisoria.

Laddove ne ricorrano i presupposti, da valutarsi in sede di direzione aziendale, a monte delle procedure di conferimento incarico, si pongono le procedure di ricollocazione dei dipendenti già titolari di incarico eventualmente oggetto di soppressione o riconfigurazione in virtù di riorganizzazioni aziendali.

Articolo 2

Tipologie di incarichi

Il sistema degli incarichi rappresenta un elemento essenziale dell'ordinamento professionale previsto dall'art. 24 del CCNL del 02/11/2022.

Resta confermata la sovra ordinazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale, con riferimento all'organigramma ed al funzionigramma aziendali, nonché le peculiari competenze e responsabilità del personale dirigente.

Il sistema degli incarichi si basa sui principi di maggiore responsabilità e di impegno realmente profuso.

Gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità.

Non è consentita l'attribuzione di più incarichi contemporaneamente, fatto salvo l'incarico ad interim di cui al comma 10 dell'articolo 26 del CCNL 02 novembre 2022 per i soli incarichi di posizione.

Sono individuate le seguenti tipologie di incarichi, come previsto all'articolo 24, comma 4, del CCNL 02 novembre 2022:

a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;

b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;

c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.

Gli incarichi, in relazione all'unità operativa di afferenza, sono sovraordinati come segue:

- gli incarichi di posizione sono sovraordinati agli incarichi di funzione organizzativa;
- gli incarichi di funzione organizzativa sono sovraordinati agli incarichi di funzione professionale.

All'interno di ciascuna tipologia di incarichi di funzione (organizzativa e professionale) vige un ulteriore livello di sovraordinazione determinato dal livello di complessità connesso a ciascun incarico, come segue:

- l'incarico di funzione organizzativa a complessità elevata è sovraordinato all'incarico di funzione organizzativa a complessità media;
- l'incarico di funzione professionale a complessità elevata è sovraordinato all'incarico di funzione professionale a complessità media;
- l'incarico di funzione professionale a complessità media è sovraordinato all'incarico di funzione professionale a complessità base.

All'interno della tipologia degli incarichi di funzione organizzativa non è previsto l'incarico di complessità base.

Gli incarichi sono istituiti con provvedimento del Direttore Generale nel limite del numero massimo stabilito dal regolamento aziendale di graduazione degli incarichi al personale di ambito comparto, nonché entro i limiti delle risorse a tal fine disponibili, tenuto conto delle esigenze di servizio ed organizzative.

Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale nel rispetto delle procedure definite con il presente regolamento.

Ciascun incarico è conferibile in assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni ed in presenza di valutazioni positive dell'ultimo biennio disponibile, fatto salvo il conferimento dell'incarico di posizione al superamento del periodo di prova per il quale si considera la sola assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa.

Per gli incarichi conferibili a prescindere dall'anzianità di servizio la data del conferimento non può essere precedente quella del superamento del periodo di prova.

La procedura di valutazione negativa e la presenza di provvedimento disciplinare vengono riferite alla data, dunque all'annualità, in cui l'iter procedurale viene concluso con provvedimento finale.

Nel periodo di permanenza nell'incarico di qualunque tipologia, ad eccezione dell'incarico di posizione, il dipendente può partecipare alle selezioni per la progressione economica all'interno dell'area di appartenenza qualora sia in possesso dei relativi requisiti.

Nel periodo di permanenza nell'incarico, di qualunque tipologia, il dipendente può partecipare alle selezioni in atto per il conferimento di altri incarichi ove in possesso dei requisiti di accesso.

Resta ferma la corresponsione della premialità nel caso di valutazione positiva ai titolari di incarico di qualsiasi tipologia.

Sono previste le seguenti tipologie di incarico:

AREA TIPOLOGIA INCARICO	AREA TIPOLOGIA INCARICO
Elevata qualificazione	Incarico di Posizione
Professionisti della salute e dei funzionari	Incarico di Funzione Organizzativa a complessità Elevata
Professionisti della salute e dei funzionari	Incarico di Funzione Organizzativa a complessità Media
Professionisti della salute e dei funzionari	Incarico di Funzione Professionale a complessità Elevata
Professionisti della salute e dei funzionari	Incarico di Funzione Professionale a complessità Media
Professionisti della salute e dei funzionari	Incarico di Funzione Professionale a complessità Base
Assistenti	Incarico di Funzione Professionale a complessità Elevata
Assistenti	Incarico di Funzione Professionale a complessità Media
Assistenti	Incarico di Funzione Professionale a complessità Base
Operatori	Incarico di Funzione Professionale a complessità Elevata
Operatori	Incarico di Funzione Professionale a complessità Media
Operatori	Incarico di Funzione Professionale a complessità Base

L'attribuzione di un incarico determina la mobilità interna del dipendente destinatario dello stesso verso l'unità operativa di afferenza dell'incarico stesso.

Il conferimento degli incarichi avviene attraverso comparazione, previa pubblicazione di avviso interno che ne esplicita la descrizione e i criteri selettivi nel rispetto del CCNL vigente e del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Gli incarichi di funzione professionale di base per l'area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari sono attribuiti automaticamente, prescindendo dalla previa selezione e non necessitano di descrizione delle linee di attività e degli obiettivi da conseguire.

Gli incarichi di funzione professionale di base per l'area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari si correlano all'area e al profilo di appartenenza e restano aderenti alla struttura aziendale di assegnazione; nel caso di mobilità interna detti incarichi vengono aggiornati automaticamente.

L'indennità di posizione e l'indennità di funzione per l'area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari per gli incarichi di media ed elevata complessità, si compongono di una parte fissa - coincidente con il valore minimo di cui alla tabella riportata nel CCNL vigente - e di una parte variabile, quest'ultima definita in sede di provvedimento di graduazione degli incarichi entro il limite massimo stabilito nella citata tabella. (vedasi All.ti: A, B, C).

Tali valori sono lordi da attribuire per tredici mensilità; insieme rappresentano il valore complessivo dell'incarico. Il valore dell'incarico di complessità base è composto della sola parte fissa individuata dal vigente CCNL.

Il valore dell'indennità di posizione parte fissa, ovvero il valore dell'indennità di funzione parte fissa degli incarichi di media ed elevata complessità, assorbe e ricomprende:

- l'eventuale valore dell'indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018;
- l'eventuale valore dell'indennità di cui all'art. 86, comma 5, del CCNL del 21.5.2018.

Il valore complessivo dell'indennità di funzione è definito, per l'area degli Assistenti e degli Operatori, in funzione del livello di complessità dell'incarico attribuito, nei valori fissi annui lordi stabiliti nel CCNL vigente da corrispondersi per tredici mensilità.

Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico, fatto salvo quanto previsto al comma successivo, è soggetto a specifica valutazione annuale nonché a valutazione al termine dell'incarico.

Il personale titolare dell'incarico di funzione professionale di base Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, è soggetto alla sola valutazione annuale sulla performance.

Articolo 3

A) Contenuto degli incarichi di posizione e loro istituzione

L'incarico di posizione di cui all'art. 25 del CCNL vigente è conferito a tutto il personale, di tutti i ruoli di cui all'Art. 15 comma 3, lett. e) (Il sistema di classificazione del personale), inquadrato nell'area del personale ad elevata qualificazione, ai fini dello svolgimento di funzioni organizzative e professionali caratterizzate da livelli di competenza e responsabilità gestionale nonché autonomia, conoscenze e abilità particolarmente elevate, atte ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi in proficua collaborazione con i medesimi, anche in presenza di eventi straordinari, costituendo il collegamento con i dirigenti di riferimento. Non sono conferibili incarichi di posizione al personale di cui all'Art. 15 (Il sistema di classificazione del personale), comma 3, lettere a), b), c) e d).

Per il **personale del ruolo sanitario**: l'incarico rappresenta punto di riferimento di alta qualificazione, finalizzato al consolidamento, sviluppo e diffusione di competenze sanitarie avanzate relative ai processi di cura, riabilitativi, diagnostici e di prevenzione, decisionali e valutativi.

Per il **personale del ruolo sociosanitario**: l'incarico rappresenta punto di riferimento della competenza e consulenza socio-sanitaria nelle situazioni di bisogno e di disagio o nello sviluppo e diffusione di competenze nei processi gestionali all'interno di un gruppo o di un'organizzazione con assunzione di diretta responsabilità, anche con funzioni di controllo.

Per il **personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico**: l'incarico rappresenta punto di riferimento della competenza nello sviluppo e diffusione di processi gestionali e amministrativi all'interno di un gruppo o di un'organizzazione con assunzione di diretta responsabilità, anche con funzioni di controllo, di programmazione, di ricerca e analisi indispensabili per le attività svolte nell'articolazione organizzativa.

Gli incarichi di posizione sono conferibili a tempo determinato, dopo il superamento del periodo di prova, ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, anche di durata inferiore corrispondente alla durata dell'incarico o del comando. La durata può essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Il provvedimento motivato di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale, è reso in forma scritta e riporta i contenuti dell'incarico ivi inclusi la descrizione delle linee di attività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire.

L'Azienda in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dell'Atto Aziendale e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale **istituisce**, con gli atti previsti dagli stessi, **gli incarichi di posizione di cui all'art. 25** (Contenuto degli incarichi di posizione) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 102 del CCNL vigente, denominato "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali".

Nel rispetto delle disposizioni e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ai sensi dell'art. 6 comma 3, lett. e) (Confronto), l'Azienda formula in via preventiva i criteri per la graduazione degli incarichi di posizione e individuano l'importo della relativa indennità entro il valore minimo e massimo di cui all'art.26, commi 5 e 6, del CCNL vigente.

L'indennità relativa agli incarichi di posizione assorbe il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo per quanto previsto nel periodo successivo.

Il dipendente cui è conferito un incarico di posizione può eccezionalmente effettuare la pronta disponibilità, in relazione all'organico previsto o alla situazione contingente del personale in servizio o dimensione organizzativa di riferimento. In tal caso, le ore sono remunerate secondo l'art. 44 commi 6 e 7 (Servizio di pronta disponibilità).

Articolo 3 bis

Valutazione dell'incarico di posizione

L'incarico di posizione è assoggettato alla valutazione alla scadenza dell'incarico.

Gli incarichi di posizione possono essere rinnovati a seguito della valutazione positiva al termine dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, al dipendente viene affidato altro incarico di posizione di valore economico complessivo inferiore e non si dà luogo alla corresponsione della parte variabile nel primo anno di affidamento, ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennità di posizione.

Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico.

Può essere disposta la revoca prima della scadenza dell'incarico per effetto:

- a) della valutazione negativa annuale ai sensi dell'art. 34 del CCNL vigente (Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione);
- b) a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di una sanzione superiore alla multa.

La revoca avviene con atto scritto e motivato.

La revoca dell'incarico comporta l'affidamento di altro incarico di posizione di valore economico complessivo inferiore e non si dà luogo alla corresponsione della parte variabile nel primo anno di affidamento, ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennità di posizione.

Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di revoca dell'incarico.

Qualora l'ASL Nuoro, a seguito di processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza e allo stesso viene affidato altro incarico di posizione anche di valore economico complessivo inferiore, ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennità di posizione.

Articolo 4

B) Incarichi di funzione organizzativa

L'incarico di funzione organizzativa, distinto in Elevata o Media complessità, è conferibile al personale di tutti i ruoli di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL 02 novembre 2022, ove inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, ai fini dell'assunzione di specifiche responsabilità gestionali.

Per il **personale del ruolo sanitario**: l'incarico è finalizzato alla gestione dei processi clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.

Per il **personale del ruolo sociosanitario**: l'incarico è finalizzato alla gestione dei percorsi socio sanitari integrati, formativi, di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione socio sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.

Per il **personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico**: l'incarico è finalizzato alla gestione dei processi di servizi complessi, caratterizzati da un grado di autonomia gestionale e organizzativa, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.

Gli incarichi di funzione organizzativa sono conferibili a tempo determinato di cinque anni, al personale in possesso della laurea triennale e che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza. Nel computo dei cinque anni di esperienza professionale rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

Gli incarichi di funzione organizzativa per la sola funzione di coordinamento, che rappresenta una tipologia di incarico nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, sono conferibili a tempo determinato al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006 ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, una durata inferiore corrispondente alla durata

dell'incarico o del comando. La durata può essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

L'incarico è rinnovabile alla scadenza previa valutazione positiva e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Il provvedimento motivato di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale, è reso in forma scritta e riporta i contenuti dell'incarico ivi inclusi la descrizione delle linee di attività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire.

L'indennità relativa agli incarichi di funzione di complessità media ed elevata assorbe il compenso per il lavoro straordinario, salvo il caso di cui al comma successivo.

Il dipendente cui è conferito un incarico di funzione svolge, laddove previsto, servizio di pronta disponibilità remunerato come da previsioni del CCNL vigente per il corrispondente istituto, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

In fase di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi, e comunque non oltre il 31.12.2023, in deroga al requisito del titolo di studio richiesto per gli incarichi di funzione organizzativa, l'incarico di funzione organizzativa può essere conferito al personale con esperienza maturata di almeno quindici anni nel profilo di appartenenza che abbia già ricoperto in tale periodo almeno un incarico di posizione organizzativa, coordinamento o un incarico di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 con valutazione positiva dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. Nel computo dei quindici anni di esperienza rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

Articolo 4 bis

Valutazione dell'incarico di funzione organizzativa

L'incarico di funzione organizzativa è assoggettato alla valutazione alla scadenza dell'incarico.

Gli incarichi di funzione organizzativa possono essere rinnovati a seguito della valutazione positiva al termine dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa. Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, al dipendente viene affidato un incarico di funzione organizzativa di complessità base.

Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico di complessità media o elevata.

Può essere disposta la revoca prima della scadenza dell'incarico per effetto:

a) della valutazione negativa annuale ai sensi dell'art. 34 del vigente CCNL (Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione);

b) a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di una sanzione superiore alla multa.

La revoca avviene con atto scritto e motivato.

Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di revoca dell'incarico.

Articolo 5

C) Incarichi di funzione professionale

L'incarico di funzione professionale è conferibile al personale di tutti i ruoli di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL 02 novembre 2022, inquadrato in qualsiasi area ad esclusione dell'Area di Elevata Qualificazione.

I requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi di funzione professionale, in relazione alle diverse aree e ruoli, sono i seguenti:

A) per l'area dei professionisti della salute e dei funzionari:

A1) al personale neoassunto e al personale già in servizio non destinatario di un incarico di media o elevata complessità, è automaticamente riconosciuto un incarico di complessità base;

A2) l'incarico di complessità media ed elevata, in relazione al ruolo di appartenenza, prevede i seguenti requisiti:

Ruolo sanitario:

- Incarico di "professionista specialista": possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 43/2006, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;

- Incarico di "professionista esperto": acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall'Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale di tre anni, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;

- Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Ruolo sociosanitario:

- Incarico di “professionista specialista”: possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;

- Incarico di “professionista esperto”: acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall’Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale di tre anni, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;

- Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Ruoli amministrativo, professionale e tecnico:

Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

B) per le aree degli assistenti e degli operatori: per gli incarichi di qualsiasi complessità, il possesso di almeno quindici anni di esperienza nel profilo di appartenenza, il titolo di abilitazione se richiesto per l’esercizio della professione, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Nel computo degli anni di esperienza professionale di cui al comma 3, lett. A al punto 2) e B), del presente articolo, rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso

ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

Gli incarichi di funzione professionale per l'**Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari**, fatti salvi gli incarichi di base, sono conferibili a tempo determinato per una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, per una durata inferiore corrispondente alla durata dell'incarico o del comando. La durata può essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Gli incarichi di funzione professionale per l'**Area degli Assistenti e degli operatori**, ivi compresi gli incarichi di base, sono conferibili a tempo determinato per una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, per una durata inferiore corrispondente alla durata dell'incarico o del comando. La durata può essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Tali incarichi, fatti salvi gli incarichi di base per l'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, sono rinnovabili previa valutazione positiva ed assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Nel computo degli anni di esperienza professionale, ove computabile ai fini del requisito di accesso per il conferimento degli incarichi, rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) del CCNL Comparto Sanità del 02 novembre 2022, nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

Gli incarichi di funzione professionale sono conferibili anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura non superiore a Euro 3.000. In tali casi il valore economico dell'incarico è rideterminato in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.

Il provvedimento motivato di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale, è reso in forma scritta e riporta i contenuti dell'incarico ivi inclusi la descrizione delle linee di attività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire.

Articolo 5 bis

Valutazione incarichi di funzione professionale

L'incarico di funzione professionale è assoggettato alla valutazione alla scadenza dell'incarico.

Gli incarichi di funzione professionale possono essere rinnovati a seguito della valutazione positiva al termine dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni

superiori alla multa. Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, è prevista:

- per il personale appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti: la perdita dell'incarico;
- per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, l'attribuzione di un incarico professionale di complessità base.

Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico di complessità media o elevata e per quello di complessità base nell'anno della valutazione negativa.

Può essere disposta la revoca prima della scadenza dell'incarico per effetto:

- a) della valutazione negativa annuale ai sensi dell'art. 34 (Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione) del vigente CCNL;
- b) a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di una sanzione superiore alla multa.

La revoca avviene con atto scritto e motivato e comporta:

- per il personale appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti: la perdita dell'incarico;
- per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari: la garanzia del solo incarico professionale di complessità base.

La revoca avviene con atto scritto e motivato.

Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di revoca dell'incarico.

Qualora l'ASL Nuoro, a seguito di processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento economico.

Al dipendente appartenente all'**area dei professionisti della salute e dei funzionari** può essere affidato un altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore, ma deve essere garantito il valore dell'indennità di funzione di parte fissa corrispondente alla complessità dell'incarico revocato, fino alla naturale scadenza dell'incarico precedentemente assegnato.

Al dipendente appartenente all'**area degli operatori e all'area degli assistenti** può essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore. Qualora il dipendente non sia destinatario di altro incarico, purché abbia maturato almeno 15 anni continuativi di incarichi con valutazioni di fine incarico nonché valutazioni annuali di performance individuale positive nell'ultimo biennio o comunque nelle ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle

annualità, ha diritto ad un assegno a titolo personale non riassorbibile di importo pari al valore di un differenziale dell'area nel quale è inquadrato, a valere sul Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali. Nel computo dei 15 anni rientra l'incarico di funzione professionale di complessità bassa, media o elevata.

Articolo 6

Istituzione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale

L'Asl Nuoro in relazione alle esigenze di servizio, sulla base del proprio Atto Aziendale e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituisce con propri atti gli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità media ed elevata di cui ai commi 3 e 4, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali".

L'Azienda, nel rispetto delle disposizioni e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 6 comma 3, lett. e) (Confronto), formula in via preventiva i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione di complessità media ed elevata di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 30 del CCNL vigente, e individua l'importo della relativa indennità entro il valore minimo e massimo previsti negli art. 32 del CCNL vigente (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) e art. 33 del CCNL vigente (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area degli assistenti e dell'area degli operatori), tenendo conto delle eventuali linee di indirizzo regionali.

La graduazione degli incarichi di funzione organizzativa viene suddivisa in due fasce economiche in relazione alla dimensione organizzativa, al livello di autonomia e responsabilità della funzione, al tipo di specializzazione richiesta, alla complessità ed implementazione delle competenze, alla valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'Azienda:

- a) Incarichi di complessità media;
- b) Incarichi di complessità elevata.

Gli incarichi di funzione professionale vengono suddivisi in tre fasce economiche:

- a) Incarico di complessità base;
- b) Incarichi di complessità media;
- c) Incarichi di complessità elevata.

La graduazione degli incarichi riguarda le tipologie di cui alle lettere b) e c) in relazione alla dimensione organizzativa di riferimento, al livello di autonomia e responsabilità della funzione, al tipo di specializzazione richiesta, alla complessità ed implementazione delle competenze, alla valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'Azienda. Il personale con incarico di funzione professionale di base esercita attività e funzioni connesse all'area e al profilo di appartenenza aderenti all'organizzazione della struttura aziendale di assegnazione.

Il numero massimo di incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità elevata istituibili non può superare complessivamente il 20% del numero degli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità media. Tale percentuale può essere incrementata a livello aziendale compatibilmente con le disponibilità del fondo di cui all'art. 102 del CCNL (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali).

Articolo 7

Procedura per il conferimento degli incarichi

Criteri generali

Gli incarichi devono essere assegnati tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nel rispetto dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, mediante procedure selettive diffuse attraverso avvisi interni.

L'Azienda procede a rendere conoscibili mediante pubblicazione sul sito istituzionale, volta per volta, gli incarichi da conferire, a raccogliere le domande degli aspiranti ed a valutare le candidature.

Le procedure selettive non devono essere attivate nel caso di rinnovo degli incarichi in scadenza. L'impulso per l'avvio della procedura deriva, dalla proposta motivata della Direzione Strategica, ai fini della eventuale validazione ed attivazione dell'incarico con deliberazione del Direttore Generale, evidenziandone il valore aggiunto per l'Azienda.

La Direzione Generale, nella validazione ed attivazione dei singoli incarichi, tiene conto del numero massimo degli incarichi conferibili per ciascuna tipologia di incarico, in relazione alle percentuali stabilite nel vigente CCNL, ovvero in relazione ad eventuali disposizioni regionali, nonché tiene conto delle risorse tempo per tempo disponibili;

I principi generali di cui occorre tener conto per il conferimento degli incarichi sono quelli di seguito individuati:

- Natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- Area e profilo di appartenenza;
- Attitudini personali e capacità professionali dei candidati, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella professione di competenza, sia in relazione all'esperienza acquisita in precedenti incarichi, svolti anche in altre aziende o enti, nonché alle esperienze documentate di studio presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- Obiettivi raggiunti in rapporto ai programmi da realizzare, così come certificati dall'OIV a seguito di valutazione annuale della performance individuale;
- Valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili, mediante attribuzione di un peso equilibrato: all'esperienza professionale, da intendersi come esperienza qualificante per la presa in

carico delle funzioni e delle attività oggetto di incarico e non come anzianità di servizio nel ruolo e profilo di appartenenza che invero, per talune tipologie di incarico, assurge a requisito di ammissione ai titoli di studio aggiuntivi a quello fatto valere come requisito di ammissione alla selezione; in particolare, nell'ambito della selezione per gli incarichi di funzione, organizzativa o professionale, sono da valorizzare:

- la laurea magistrale o specialistica, il master universitario di primo o secondo livello, abilitazioni professionali o eventuali percorsi formativi;
- agli altri titoli culturali e professionali;
- ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale.

Per ogni incarico da affidare viene emanato un avviso interno da parte dell'Azienda, da pubblicare sul sito istituzionale dell'ASL Nuoro per una durata pari a sette giorni, nel quale vengono specificati:

- a) il tipo di incarico da affidare;
- b) requisiti di accesso;
- c) la descrizione dell'incarico e gli ambiti di professionalità richiesti;
- d) il profilo professionale richiesto;
- e) la durata dell'incarico cui si riferisce l'avviso;
- f) il termine di presentazione delle istanze che devono essere redatte in carta libera;
- g) l'invito a dichiarare compiutamente ogni titolo conseguito atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende/enti o le esperienze di studio e ricerca effettuate presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare;
- h) l'invito ad allegare un curriculum professionale, in forma di autocertificazione, che potrà contenere le dichiarazioni di cui al precedente punto sub g).

Nella partecipazione all'avviso il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, pena l'esclusione:

- di non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni, con riferimento alla data di adozione del provvedimento sanzionatorio;
- di non aver riportato valutazioni negative di fine incarico ovvero di non aver riportato valutazione negativa nell'ultimo biennio precedente l'avviso, nell'ambito della valutazione degli incarichi di funzione (di coordinamento e/o di posizione organizzativa) ove in godimento;
- l'insussistenza di procedimenti penali a proprio carico definiti con condanna;
- di essere in regola con il pagamento annuale della tassa di iscrizione all'Albo professionale di competenza, ove necessaria l'iscrizione.

L'eventuale sussistenza di una delle previsioni elencate nel punto che precede determina l'esclusione dall'avviso.

Articolo 8

Procedura di conferimento incarichi di Posizione

Gli incarichi di posizione sono istituiti e descritti con atti del Direttore Generale, valutate le esigenze di servizio e nel rispetto della presente regolamentazione, delle leggi regionali di organizzazione

nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, nei limiti delle risorse a tal fine stanziato e disponibili nel “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” di cui all’art. 102 del CCLN.

Gli incarichi di posizione sono conferibili con provvedimento del Direttore Generale e con le procedure di seguito descritte.

Destinatari degli incarichi di posizione sono i dipendenti iscritti ai profili professionali dell’Area di Elevata Qualificazione che abbiano superato il periodo di prova.

I Requisiti per l’accesso all’area di Elevata Qualificazione, come previsto in Allegato A al CCNL 02/11/2022, sono: laurea magistrale o specialistica accompagnata da un periodo di almeno tre anni di esperienza maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato, nel profilo di appartenenza nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, o precedenti categorie D o livello economico DS del precedente sistema di classificazione del personale, con incarichi di funzione di media o elevata complessità (di tipo organizzativo o professionale di cui al presente CCNL, di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 di valore superiore a 3.227,85 euro) presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente area, profilo e tipologia di incarico, presso altre amministrazioni di comparti diversi o in incarichi di responsabilità o posizioni equivalenti nel settore privato, sia di tipo gestionale che professionale.

In ogni caso di vacanza dell’incarico viene indetto un avviso interno ai fini della selezione del candidato maggiormente qualificato.

L’avviso interno è destinata al solo personale già appartenente all’area di elevata qualificazione interessato a ricoprire l’incarico ovvero interessato a ricoprire un diverso incarico rispetto a quello in godimento, al fine di acquisire la disponibilità di candidati all’incarico. Il candidato che non abbia ancora superato il periodo di prova può essere ammesso alla procedura comparativa, tuttavia l’eventuale conferimento dell’incarico è condizionato al positivo superamento del periodo di prova.

La decorrenza dell’incarico non può mai essere antecedente alla data del positivo superamento del periodo di prova.

La valutazione dei candidati per l’individuazione dei candidati idonei alla posizione da conferire è affidata ad una Commissione Selezionatrice individuata in questa sede e composta come segue:

- Direttore Amministrativo Aziendale o suo delegato;
- Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato;
- Un componente di qualifica dirigenziale con comprovata esperienza nella materia oggetto di conferimento ed individuato con disposizione del Direttore Generale dell’ASL Nuoro;

Assume le funzioni di Presidente della Commissione il Direttore Sanitario per gli incarichi del ruolo Sanitario ovvero il Direttore Amministrativo per gli incarichi del ruolo amministrativo, tecnico e professionale.

Per l'individuazione del candidato idoneo la commissione si basa sull'esame dei C.V. con riferimento ai seguenti elementi:

- esperienza nel settore specifico;
- esperienza in altri settori dell'ASL o altre Aziende/Enti del comparto sanità;
- esperienza presso soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche;
- titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso;
- formazione/aggiornamento professionale nel settore, da valutare anche con riferimento alla più idonea dislocazione nel tempo di tali attività che deve includere anche eventi recenti ricompresi nell'ultimo triennio precedente l'avviso; per il personale del ruolo sanitario particolare evidenza viene data alla partecipazione alle iniziative aziendali di formazione della sicurezza e della prevenzione degli errori nell'ambito della gestione del rischio e delle logiche del governo clinico;
- livello di conoscenze specialistiche nel settore;
- attività di docenza o pubblicazioni scientifiche nel settore.

All'esame dei C.V. segue un colloquio in cui i candidati illustrano le esperienze professionali e la gestione di progetti/linee di attività peculiari ai fini della idoneità all'incarico da conferire.

La commissione, esaminate le domande pervenute ed effettuato un colloquio tecnico che dimostri l'attitudine alla leadership e al problem solving, formula una proposta scritta e motivata alla Direzione Strategica in merito all'individuazione dei candidati idonei cui conferire l'incarico di posizione con apposito atto deliberativo che darà luogo alla graduatoria di idoneità.

I giudizi di idoneità devono essere espressi in via graduata in modo da poter formulare una graduatoria decrescente a partire dal candidato maggiormente idoneo.

Il candidato maggiormente idoneo viene nominato, tra i candidati entrati a far parte della graduatoria, dal Direttore Generale.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare la procedura bandita in relazione a ragioni organizzativo-funzionali, ad intervenute nuove disposizioni di legge, o per ulteriori comprovate ragioni di pubblico interesse.

In assenza di candidati idonei, la Direzione Generale valuterà l'eventuale opportunità di rinnovare l'avviso.

Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro.

Articolo 9

Procedura per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa e degli incarichi di funzione professionale

Gli incarichi di posizione sono istituiti e descritti con atti del Direttore Generale, valutate le esigenze di servizio e nel rispetto della presente regolamentazione, delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, nei limiti

delle risorse a tal fine stanziata e disponibili nel “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” di cui all’art. 102 del CCLN.

La valutazione dei candidati per l’individuazione dei candidati idonei alla posizione da conferire è affidata ad una Commissione Selezionatrice, all’uopo nominata, che formula per ciascun aspirante un giudizio di idoneità/inidoneità basato sui criteri di cui all’art. 7 del presente regolamento, tenuto conto delle specifiche attività e funzioni che connotano l’incarico oggetto di conferimento.

I giudizi di idoneità devono essere espressi in via graduata in modo da poter formulare una graduatoria decrescente a partire dal candidato maggiormente idoneo.

Per l’individuazione del candidato idoneo il valutatore si basa sull’esame dei C.V. con riferimento ai seguenti elementi:

- esperienza nel settore specifico;
- esperienza in altri settori dell’ASL o altre Aziende/Enti del comparto sanità;
- esperienza presso soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche;
- titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l’accesso;
- aggiornamento professionale nel settore;
- livello di conoscenze specialistiche nel settore;
- attività di docenza o pubblicazioni scientifiche nel settore.

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare la procedura bandita in relazione a ragioni organizzativo-funzionali, ad intervenute nuove disposizioni di legge, o per ulteriori comprovate ragioni di pubblico interesse.

Articolo 10

Procedura per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa di solo coordinamento

Requisiti di accesso:

- tre anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza e nella categoria D incluso il livello economico Ds (dal primo gennaio 2023 nell’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari);
- possesso del Master di Primo Livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. In alternativa, il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l’esercizio della funzione di coordinamento.

Gli avvisi di selezione sono indetti aggregando le posizioni vacanti afferenti a ciascun Dipartimento e distintamente per complessità di incarico (Elevata o Media).

Per ciascun avviso viene approvata una graduatoria distinta.

Ogni avviso declina al suo interno il numero di incarichi a bando.

Gli incarichi ricompresi in ciascun bando vengono elencati nell'ordine prioritario di assegnazione.

Gli incarichi vengono attribuiti in ordine di elencazione seguendo l'ordine di idoneità dei candidati.

Tale elencazione consente di determinare il diritto all'incarico per i candidati idonei nel rispetto della loro posizione in graduatoria.

Nell'ipotesi di successiva vacanza di incarichi, in periodo di vigenza della graduatoria, il primo incarico che si rende vacante viene conferito al primo candidato in posizione utile in graduatoria idonei che non abbia ancora ricevuto un incarico.

Nel caso di indizione di più avvisi contestuali, ciascun candidato può presentare al massimo due candidature.

Le candidature presentate fuori termine non sono prese in considerazione.

Il coordinamento delle risorse viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, con correlata assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria.

La procedura comparativa avviene attraverso la Commissione Selezionatrice all'uopo nominata.

La Commissione formula per ciascun aspirante un giudizio di idoneità/inidoneità basato sui criteri di cui sopra, tenuto conto delle specifiche attività e funzioni che connotano l'incarico oggetto di conferimento.

I giudizi di idoneità devono essere espressi in via graduata in modo da poter formulare una graduatoria decrescente a partire dal candidato maggiormente idoneo.

Per l'individuazione dei candidati idonei e per la formulazione della graduatoria la Commissione si basa sull'esame dei C.V. con riferimento ai seguenti elementi:

- esperienza professionale maturata in ASL Nuoro;
- esperienza professionale maturata in altre Aziende/Enti del comparto sanità;
- esperienza presso soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche;
- titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso;
- aggiornamento professionale nel settore;
- livello di conoscenze specialistiche nel settore;
- attività di docenza o pubblicazioni scientifiche nel settore.

All'esame dei C.V. segue un colloquio in cui i candidati illustrano le esperienze professionali e la gestione di progetti/linee di attività peculiari ai fini della idoneità all'incarico da conferire.

Articolo 11

Procedura per il conferimento degli incarichi di funzione professionale di base per l'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari

Gli incarichi di funzione professionale di base per l'area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Ruoli Sanitario, Amministrativo, Professionale e Tecnico, sono attribuiti d'ufficio a tutto il personale ascritto a ciascun profilo professionale ricompreso nell'area predetta ove non già titolare di altra tipologia di incarico.

Il personale titolare dell'incarico di funzione professionale di base Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, è soggetto alla sola valutazione annuale sulla performance e mantiene il diritto alla partecipazione agli avvisi per il conferimento di altro incarico ove in possesso dei requisiti di accesso.

L'incarico in oggetto cessa automaticamente alla decorrenza dell'eventuale conferimento di altro incarico.

In fase di prima applicazione del CCNL 02/11/2022, con decorrenza 01/01/2023, si procede all'attribuzione dell'incarico in oggetto a tutto il personale in servizio ascritto ad uno dei profili professionali declinati nell'ambito dell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, in possesso dei seguenti requisiti:

- aver superato il periodo di prova. Nel caso di periodo di prova in corso l'attribuzione dell'incarico interviene con decorrenza dalla data del l'avvenuto superamento;
- non essere titolare di altro incarico (di funzione, di coordinamento, di posizione organizzativa, professionale, ovvero di ogni altro incarico previsto dal sistema degli incarichi di cui al vigente CCNL Comparto Sanità o precedenti);

Il personale assunto dopo la data del 01/01/2023 ha diritto all'attribuzione dell'incarico in oggetto con decorrenza dalla data di avvenuto superamento del periodo di prova.

Articolo 12

Graduazione degli incarichi

In coerenza con l'assetto organizzativo delineato con il vigente Atto Aziendale vengono individuate le principali aree di attività ai fini dell'istituzione dei correlati incarichi di posizione e di funzione tenendo conto della necessità di implementazione,

In particolare, per la graduazione degli incarichi di funzione di organizzazione per l'Area dei professionisti della salute e dei funzionari e la conseguente valorizzazione economica dell'importo della relativa

indennità, l'Azienda intende avvalersi di una pesatura effettuata attraverso la trascrizione di una griglia di valutazione e la conseguente individuazione del valore dell'indennità di cui agli Allegati A), B), e C).

Per quanto riferito al trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area degli assistenti e degli operatori si applicano le disposizioni previste dal CCNL Comparto Sanità 2019 – 2021.

Articolo 13

Articolo Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del provvedimento che lo approva e contestualmente risultano abrogati i precedenti regolamenti aziendali adottati nella materia degli incarichi destinati al personale di ambito comparto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel CCNL di riferimento e alla legislazione/regolamentazione vigente in materia.